

[LEGGE 24 aprile 2020, n. 27](#) 

Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**

NB - Fra le diverse modifiche è stato inserito all'**Art. 87** il **comma 4bis**

“4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i **dipendenti delle amministrazioni pubbliche**

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019**

ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”